



Tribunale Ordinario di Como
SEZIONE PRIMA

IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,

A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22.01.2015

- letti gli atti ed i verbali di causa;
- esaminate le eccezioni mosse dalle resistenti in merito alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'avversario ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.*;
- considerato che le doglianze espresse dalle resistenti hanno ad oggetto, sulla scorta di un dato orientamento della Giurisprudenza di merito, la possibilità di incardinare il procedimento *de quo* solo qualora l'unico punto di dissenso sia ciò che in un giudizio ordinario sarebbe oggetto di CTU, di talché appaia assai probabile che le parti siano disposte a conciliarsi, non residuando – sulla scorta di una valutazione da effettuarsi *ex ante* – ulteriori punti controversi;
- considerato altresì che nel caso di specie viene contestato anche l'*an* delle pretese avanzate da parte ricorrente;
- ritenuto che la natura del procedimento previsto dall'*art. 696 bis c.p.c.* è quella di procedimento cautelare, sì come affermato dal Supremo Consesso di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 14301/2007; in termini, a titolo esemplificativo, cfr. anche Cass. 5698/2013 e Cass. 14505/2014);



- ritenuto pertanto che la possibilità che le parti in causa addivengano ad una soluzione bonaria della controversia sia una (seppure auspicabile) mera eventualità, un *quid pluris* che non sconfessa la natura cautelare del provvedimento, posto che a fronte di un esito incerto e legato alla volontà delle parti (*id est*, la conciliazione) vi è il meccanismo provvisorio e strumentale all'instaurando giudizio di merito, meccanismo tipico per l'appunto dei procedimenti cautelari, tanto che l'accertamento in tale sede potrà essere utilizzato nel giudizio di merito;
- considerato che anche la *sedes materiae* dell'art. 696 *bis* c.p.c., all'interno della sezione IV, titolo I, libro IV del Codice di rito non può che confermare la natura cautelare del procedimento;
- ritenuto che sconfessare l'impostazione cautelare del procedimento di ATP implicherebbe, tra l'altro, il subordinare l'ammissibilità di un procedimento giurisdizionale all'atteggiamento difensivo di anche una sola delle parti in causa;
- osservata la chiara lettera della norma, che si riferisce alla ipotesi "*dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito*" e non fa menzione alcuna della volontà delle parti di addivenire ad una conciliazione, alla luce anche del chiaro tenore letterale della seconda parte del primo comma dell'art. 696 *bis* c.p.c. che testualmente prevede che "*il consulente prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti*", con ciò espressamente prevedendo che il possibile esito conciliativo, oltre ad essere un *posterius* rispetto allo svolgimento delle OO.PP., è anche meramente eventuale;



- considerato, quanto ai presupposti necessari al fine della ammissibilità del procedimento cautelare che il *periculum in mora* non è in questo caso di necessaria identificazione, posto che il primo allinea dell'art. 696 *bis* c.p.c. dispone che l'ATP possa essere richiesto "*anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696*" c.p.c.;
- rilevato, quanto al *fumus*, che lo stesso appare sussistere in considerazione delle relazione tecnica prodotta dalla controparte, sufficiente ai fini del superamento di quel giudizio di verosimiglianza necessario ad identificare il presupposto processuale in parola;

P.Q.M.

- 1) respinge le eccezioni pregiudiziali di rito svolte dalle parti resistenti;
- 2) conferma il provvedimento di nomina del CTU del 18.12.2014;
- 3) fissa l'udienza per il giuramento del CTU ed il conferimento dell'incarico alla data del 25.3.2015, ore 12:15;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al CTU ed alle parti.

Como, 11.02.2015

Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi

